



STUDIO BIRARDI

CONSULENZA D'IMPRESA E SERVIZI AL CITTADINO

2025

**AIUTI ALLE
IMPRESSE
ARTIGIANE**



Indice

| | |
|--|----|
| Finalità del bando (art. 1) | 1 |
| Soggetti beneficiari (art. 4) | 2 |
| Il DNSH e il climate proofing (art. 5) | 4 |
| Gli interventi ammissibili (art. 6) | 7 |
| I settori ammissibili (art. 7) | 10 |
| Le spese ammissibili (art. 8) | 14 |
| I titoli di spesa (art. 9) | 18 |
| Campo di applicazione e intensità di aiuto (art. 10) | 21 |
| Modalità di erogazione (art. 16) | 23 |
| Obblighi dei soggetti beneficiari (artt. 17 e 18) | 26 |

Scheda di sintesi del bando



Dotazione totale

6.000.000 €



Beneficiari

Imprese artigiane operanti in
Basilicata

Fondo perduto

65%



Data di presentazione

09/09 - 08/11

Massimo contributo

200.000 €

Interventi ammissibili

- ✓ Innovazione di processo, prodotto o servizio
- ✓ Innovazione organizzativa tramite ICT (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione)
- ✓ Innovazione di marketing
- ✓ Accrescimento dimensionale dell'impresa artigiana
- ✓ Safety-innovazione

Spese ammissibili

- A** Spese tecniche (max 10%)
- B** Spese per investimento materiale
- C** Spese per investimento immateriale
- D** Servizi reali (massimo 10% dell'investimento e fino a € 10.000)
- E** Spese di gestione (solo per imprese costituite da meno di 12 mesi che aderiscono al regime "de minimis" e nei limiti del 7% fino a 7.000 €)

Finalità del bando (art. 1)

1

Questo bando si inserisce pienamente nel quadro della **programmazione europea 2021–2027**, rispondendo a un obiettivo ben preciso definito a livello comunitario: l'obiettivo RSO1.3, dedicato al **rafforzamento della crescita sostenibile e della competitività delle PMI**, con attenzione specifica alla creazione di posti di lavoro attraverso investimenti produttivi. Questo obiettivo, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), è parte della Priorità 1 "Basilicata Smart" del PR FESR-FSE+ 2021–2027 e si concretizza, per il settore artigiano, nell'Azione 1.1.3C, intitolata "Sostegno al rilancio delle attività artigianali".

Il bando assume così un duplice ruolo: da un lato, costituisce **uno strumento operativo di politica economica regionale**, orientato a sostenere le imprese artigiane nel loro processo di modernizzazione, innovazione e apertura ai mercati internazionali; dall'altro, rappresenta un tassello di un disegno strategico più ampio, volto alla **trasformazione dell'economia locale** in chiave digitale, ambientale e sostenibile.

L'obiettivo perseguito dalla Regione Basilicata è, infatti, quello di promuovere una nuova stagione **per l'artigianato regionale**, fondata su: investimenti in tecnologie e processi produttivi avanzati; digitalizzazione e gestione dei dati; innovazioni di prodotto e di processo; modelli organizzativi più agili ed efficienti; apertura a nuovi mercati, anche attraverso l'e-commerce; piena coerenza con i valori dell'artigianato digitale e dell'economia verde.



Soggetti beneficiari (art. 4)

2

Possono presentare domanda di agevolazione le **micro, piccole e medie imprese (MPMI)** così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, a condizione che, alla data di inoltro telematico della candidatura, siano in possesso di una serie ben definita di requisiti giuridici, economici e morali.

In primo luogo, è necessario che l'impresa **sia costituita e attiva, regolarmente iscritta all'Albo delle imprese artigiane** presso la CCIAA territorialmente competente, e che la sede operativa interessata dagli investimenti sia localizzata nella Regione Basilicata. La territorialità dell'intervento è quindi vincolante e non derogabile.

L'impresa deve, inoltre:


- non essere destinataria **di aiuti illegali o incompatibili** con il mercato interno ai sensi della normativa comunitaria, per i quali non sia intervenuto un rimborso o un congelamento dei fondi su conto bloccato;
- non trovarsi in **posizione debitoria** non sanata nei confronti della Regione Basilicata, a seguito di rinuncia o revoca di precedenti contributi. Sono tuttavia ammessi i soggetti che abbiano rateizzato il debito e rispettino il piano di rientro al momento della domanda;
- essere nel **pieno e libero esercizio dei diritti** e non sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione (sono ammesse solo imprese in concordato preventivo con continuità aziendale);
- non trovarsi **in situazione di impresa in difficoltà**, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- non aver beneficiato di **altre misure di sostegno per le stesse spese richieste** nel presente Avviso, se ciò comporta il superamento dei massimali di aiuto previsti dalla normativa UE;
- se intende richiedere l'agevolazione in regime "de minimis" (come previsto all'art. 8, co. 1, lett. a dell'Avviso), deve risultare in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al Reg. (UE) n. 2023/2831.

L'Avviso prevede inoltre espressi motivi di esclusione, ispirati ai principi di legalità, trasparenza e prevenzione della criminalità organizzata. Non possono accedere:

- le imprese i cui titolari, legali rappresentanti, amministratori con poteri di rappresentanza, direttori tecnici o soci di maggioranza siano colpiti da **cause di decadenza o sospensione** previste dagli articoli 67 e 84 del Codice antimafia (D. Lgs. 159/2011);

- i soggetti nei confronti dei quali siano state applicate **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 231/2001, o altre misure che comportano l'interdizione dai rapporti con la pubblica amministrazione;
- i soggetti **condannati, con sentenza definitiva o con decreto penale irrevocabile**, per reati che escludono la partecipazione alle procedure di appalto o concessione secondo il Codice dei Contratti Pubblici vigente al momento della domanda.

Ulteriore causa di esclusione, ribadita anche autonomamente all'articolo 4, comma 3, è la presenza di provvedimenti di divieto o decadenza ai sensi dell'art. 67 del Codice Antimafia, in capo ai soggetti chiave dell'impresa. Infine, è stabilito un principio di unicità della candidatura: ogni impresa proponente può presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso. In caso contrario, tutte le istanze saranno dichiarate inammissibili.



Compilalo ora

Abbiamo generato un modulo Google da compilare velocemente per scoprire se l'impresa rientra nella platea dei beneficiari.

Il DNSH e il climate proofing (art.5)

All'interno della cornice normativa stabilita dal Programma Regionale FESR-FSE+ Basilicata 2021–2027, l'articolo 5 dell'Avviso impone ai beneficiari un obbligo fondamentale: il rispetto del principio del **"non arrecare un danno significativo all'ambiente"**, noto come DNSH (acronimo inglese di Do No Significant Harm), e, nei casi previsti, l'applicazione del principio del **climate proofing**, ovvero la progettazione resiliente ai cambiamenti climatici. Si tratta di condizioni vincolanti per l'ammissibilità dei progetti, in linea con quanto richiesto dall'articolo 9, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, che stabilisce l'obbligo per tutti i fondi europei di contribuire a uno sviluppo sostenibile coerente con l'**Accordo di Parigi** e con gli obiettivi dell'**Agenda 2030 dell'ONU**.

La nozione di DNSH viene definita più nel dettaglio all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2020/852, il cosiddetto Regolamento Tassonomia, che individua **sei obiettivi ambientali fondamentali**:

1. la mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. l'adattamento ai cambiamenti climatici;
3. l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
4. la transizione verso un'economia circolare;
5. la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
6. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

In affiancamento al DNSH, l'art. 73, punto 2, lett. j) del medesimo Regolamento (UE) 2021/1060 introduce il **concetto di climate proofing**, da applicare esclusivamente agli interventi che comportano costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni importanti. Tale verifica serve ad assicurare che l'infrastruttura finanziata sia in grado di resistere, nel medio-lungo periodo, agli effetti dei cambiamenti climatici.

Tutti i soggetti proponenti devono:

- compilare la **check list DNSH ex ante** (Allegato L), dimostrando la coerenza del progetto con i sei obiettivi ambientali;
- allegare una **relazione valutativa DNSH** (Allegato I), che illustri in dettaglio le misure preventive adottate per evitare danni significativi all'ambiente.

Al termine dell'intervento, sarà obbligatorio presentare anche la **check list ex post**, al fine di verificare l'effettiva coerenza tra il progetto realizzato e gli impegni dichiarati in fase di candidatura.

Nel caso di **opere edilizie rilevanti**, e in particolare per costruzione di nuovi edifici, oppure ristrutturazioni importanti (cioè interventi che riguardano oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, come definito dal D. Lgs. 192/2005), **diventa obbligatorio anche il climate proofing**.

Questo comporta la compilazione **dell'Allegato M** (dichiarazione climatica), la **verifica della durata prevista dell'opera**, che deve superare i 5 anni, l'utilizzo degli **indirizzi per la verifica climatica** adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione (documento tecnico nazionale).

Che cos'è una ristrutturazione importante

La nozione di ristrutturazione importante è tecnica e deriva dall'art. 2, comma 1, lett. l-vicies quater del D. Lgs. 192/2005. Essa si verifica ogni volta che un intervento edilizio (manutenzione ordinaria o straordinaria, risanamento conservativo o ristrutturazione) **incide su oltre il 25% dell'involucro edilizio dell'intero edificio**. Non conta la denominazione formale dei lavori, ma l'impatto reale sulle superfici che delimitano il volume climatizzato, cioè pareti, tetti, solai, coperture, intonaci, ecc. L'Avviso recepisce tale definizione e chiarisce che, ai fini dell'obbligo di climate proofing, la soglia del 25% **deve essere calcolata sulla superficie disperdente lorda complessiva**, ovvero la somma di tutte le superfici esterne che separano gli ambienti climatizzati dall'esterno o da vani freddi.

Secondo l'Allegato 1 del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, sono incluse:

- le pareti perimetrali esterne;
- la copertura e il tetto;
- i solai su locali non riscaldati;
- i pavimenti su suolo freddo;
- le finestre e superfici trasparenti.

Sono invece escluse le superfici interne tra ambienti già climatizzati o tra unità abitative adiacenti.

Un laboratorio artigiano con superficie coperta di **200 m²** rifà il tetto (150 m²) e due pareti laterali (90 m²). La superficie disperdente totale è di 370 m². L'intervento interessa 240 m², cioè il 65% del totale.

Pertanto:

- l'intervento è classificato come ristrutturazione importante;
- il beneficiario dovrà compilare la dichiarazione di climate proofing e rispettare tutte le metodologie tecniche previste.

Esempio pratico



Laboratorio artigiano

Lavori da effettuare: tetto (150 metri quadrati) + due pareti (90 metri quadrati).

Superficie disperdente: 240 metri quadrati su 370 metri quadrati totali.

Durata prevista: 10 anni

Esito di verifica:

Intervento > **25%** della superficie disperdente

Durata > **5 anni**



Ristrutturazione importante

Climate proofing

Gli interventi ammissibili (art.6)

7

L'articolo 6 dell'Avviso pubblico individua le condizioni sostanziali e formali affinché un programma di investimento possa essere ammesso a contributo. Tali condizioni non si esauriscono nel rispetto delle spese ammissibili (cfr. art. 8), ma si fondano su una combinazione di coerenza strategica, sostenibilità temporale e adeguatezza dimensionale.

Tre sono, infatti, i requisiti preliminari inderogabili:

1. **temporalità dell'avvio:** l'investimento deve iniziare dopo l'invio della domanda telematica, in conformità alla definizione di "avvio" riportata all'articolo 3;
2. **tempistica di esecuzione:** il progetto deve essere ultimato entro 24 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione, notificato via PEC;
3. **dimensione economica:** il piano di investimento deve avere un importo minimo di € 10.000,00 e può accedere a un contributo massimo pari a € 200.000,00.

In base a questi presupposti, il bando individua cinque tipologie di intervento, tutte riconducibili a una finalità comune: il miglioramento strutturale, funzionale o competitivo dell'impresa artigiana. Ogni categoria rappresenta un asse progettuale entro cui si possono articolare le spese.

A. Innovazione di processo, prodotto o servizio

Sono compresi tutti gli interventi che introducono un nuovo metodo di produzione o distribuzione, oppure che migliorano significativamente processi già esistenti. Le finalità ammesse riguardano:

- l'incremento dell'efficienza produttiva,
- il miglioramento qualitativo del prodotto,
- la riduzione dell'impatto ambientale,
- la diversificazione dei processi.

Esempi: acquisto di nuovi impianti e attrezzature, dotazione di strumentazione per laboratori, acquisizione di brevetti o know-how, installazione di impianti anti-inquinamento, eco-innovazioni di prodotto.

B. Innovazione organizzativa tramite TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione)

Questa categoria riguarda l'adozione di strumenti digitali e informatici che ottimizzino la gestione interna, la circolazione dei dati o la protezione delle reti. Sono ammissibili investimenti in:

- sistemi intranet/internet/extranet,
- hardware e software gestionali,
- sistemi di sicurezza informatica (e-security),
- servizi cloud,
- tecnologie digitali coperte da licenza.

C. Innovazione di marketing

Include progetti che comportano nuovi approcci nella promozione e vendita dei prodotti. Non sono ammesse le semplici spese pubblicitarie. Le innovazioni devono riguardare metodi e strategie:

- creazione di nuovi canali di vendita (incluso e-commerce),
- riposizionamento del prodotto o dell'immagine aziendale (rebranding),
- strumenti digitali di fidelizzazione,
- politiche di prezzo innovative (es. listini configurabili online).

D. Accrescimento dimensionale

Questa linea sostiene l'espansione fisica dell'attività, a patto che non configuri una delocalizzazione incompatibile con il diritto europeo (Reg. 2021/1060, art. 66). Sono ammessi:

- ampliamenti degli spazi produttivi o di vendita,
- realizzazione di nuovi laboratori all'interno dello stesso comune o della regione.

E. Safety-innovazione

Comprende gli investimenti volti a migliorare la sicurezza, l'accessibilità e l'ambiente di lavoro. Sono ammesse spese per:

- tecnologie e macchinari per lavoratori con disabilità,
- riconversione di impianti per aumentarne la sicurezza,
- dispositivi di protezione e impianti anti-infortunistici.

Bando

Innovazione di processo, prodotto o servizio

Innovazione organizzativa tramite TIC

Innovazione di marketing

Accrescimento dimensionale

Safety-innovazione

Una bottega artigiana che produce ceramiche artistiche progetta un investimento integrato da € 85.000 così strutturato:

- ampliamento del laboratorio esistente nel centro storico (asse D),
- acquisto di un nuovo forno a basso consumo (asse A),
- installazione di un sistema gestionale per tracciamento ordini e fidelizzazione clienti (assi B e C).

Il progetto viene avviato solo dopo la candidatura telematica, ha una durata complessiva di 15 mesi, e soddisfa pienamente i criteri tecnici, temporali ed economici del bando.

Esempio pratico di investimento



Bottega artigiana

Asse D: ampliamento del laboratorio esistente nel centro storico.

Asse A: acquisto di un nuovo forno a basso consumo.

Asse B e C: installazione di un sistema gestionale per tracciamento ordini e fidelizzazione clienti.

Valore candidato: 85.000 €.

Tempistiche: 15 mesi.

Esito di verifica: il progetto è finanziabile perché rispetta tutti i requisiti previsti.



**Presentazione della
domanda**



**Decreto di ammissibilità
al finanziamento**



Avvio dei lavori

I settori di investimento (art. 7)

10

La partecipazione al bando “Incentivi alle imprese artigiane” è subordinata non solo ai requisiti soggettivi del beneficiario e alla coerenza dell’investimento, ma anche alla natura del settore economico in cui l’impresa opera. L’articolo 7 dell’Avviso impone, infatti, una serie di limitazioni e divieti che individuano con precisione le attività e i comparti produttivi esclusi dal finanziamento, in attuazione delle normative europee in materia di aiuti di Stato, sostenibilità ambientale, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.

I criteri di esclusione si articolano lungo quattro grandi direttrici normative: il regolamento sugli aiuti “de minimis”, le disposizioni settoriali europee, il principio DNSH e i valori etico-sociali dell’Unione.

I. Esclusioni derivanti dal Regolamento (UE) 2023/2831 (“de minimis”)

Sono automaticamente escluse dal beneficio le imprese attive nei settori agricolo, ittico e alimentare primario, in quanto soggetti a regimi specifici di aiuto e a regole diverse di calcolo degli incentivi. In particolare, non sono ammessi:

- le imprese di produzione primaria nei settori pesca e acquacoltura;
- le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, se il contributo è calcolato in base a prezzo o quantità dei prodotti;
- le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli;
- le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli se l’aiuto:
 - è parametrato su prezzo/quantità,
 - oppure se viene trasferito, anche solo in parte, ai produttori primari;
- le attività legate all’esportazione verso Stati membri o Paesi terzi, comprese:
 - le sovvenzioni collegate ai volumi esportati,
 - i costi per reti di distribuzione,
 - le spese correnti per l’export;
- gli aiuti vincolati all’uso di beni o servizi nazionali in luogo di quelli importati, in quanto in contrasto con la libera concorrenza europea.

II. Esclusioni settoriali previste da altri regolamenti UE

Ulteriori divieti derivano dal Regolamento (UE) n. 1058/2021, art. 7 e dal Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 1 e 13. Queste norme vietano l’erogazione di fondi a soggetti operanti in settori considerati incompatibili con gli obiettivi dell’Unione o strategicamente sensibili. Sono quindi esclusi:

- le attività illegali secondo la legge italiana o comunitaria;
- lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- la riduzione delle emissioni da attività rientranti nel sistema ETS (Emission Trading System), quando tali attività sono già regolamentate a livello europeo (es. produzione di cemento, acciaio, vetro, carta...);
- la produzione e vendita di tabacco e derivati;
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni;
- le case da gioco e le imprese equivalenti;
- i servizi finanziari e assicurativi;
- le attività nei settori siderurgico, del carbone, della lignite;
- le infrastrutture e attività di trasporto;
- la produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
- gli investimenti in discariche, salvo quelli volti alla dismissione o messa in sicurezza (non all'ampliamento);
- le attività relative ai combustibili fossili (produzione, stoccaggio, trasporto), salvo rare eccezioni;
- gli investimenti volti ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento rifiuti, a meno che siano orientati al recupero dei materiali in ottica di economia circolare;
- gli aeroporti e le infrastrutture aeroportuali.

III. Esclusioni connesse al principio DNSH

In attuazione dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, l'Avviso stabilisce che non possono essere finanziati progetti che violino il principio DNSH, ossia che arrechino danni significativi agli obiettivi ambientali dell'Unione.

Sono pertanto escluse:

- le attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'utilizzo "a valle" (es. impianti a gasolio);
- le attività ETS che superano le soglie di emissione previste dai benchmark europei (tra cui produzione ceramica > 75 t/giorno);
- le attività connesse a discariche, inceneritori, impianti TMB;
- ogni attività che comporti smaltimento a lungo termine di rifiuti con possibile impatto ambientale negativo.

Eccezione parziale: è ammessa la sostituzione di impianti alimentati a combustibili fossili solidi (carbone, lignite, torba) con impianti a gas naturale, ma solo se finalizzata a:

- trasformazione in sistemi di teleriscaldamento efficienti (art. 2, punto 41, Dir. 2012/27/UE);
- trasformazione in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (art. 2, punto 34, stessa direttiva).

IV. Esclusioni di natura etico-sociale

- A tutela dei valori fondamentali europei, sono escluse anche le attività che:
- limitano i diritti umani o le libertà individuali;
- utilizzano tecnologie vietate dal diritto internazionale (es. armi proibite);
- promuovono o si legano al gioco d'azzardo (inclusi software e app);
- sono connesse al commercio sessuale o alla produzione di contenuti correlati;
- sviluppano applicazioni per accesso o scaricamento illegale di dati;
- finanziano la clonazione umana o l'utilizzo di organismi geneticamente modificati a fini non regolamentati;
- prevedono l'uso di animali vivi per sperimentazione fuori da protocolli scientifici accreditati;
- si configurano come speculazione immobiliare (acquisto, rinnovo o rivendita di edifici, se non parte di un progetto produttivo attivo).

Le aree di esclusione



I. Esclusioni derivanti dal Regolamento (UE) 2023/2831 ("de minimis")

Esclusi agricoltura, pesca, trasformazione alimentare, attività legate all'export o vincolate all'uso di prodotti italiani.



II. Esclusioni settoriali previste da altri regolamenti UE

Escluse attività inquinanti, strategiche o sensibili: energia fossile, armi, tabacco, finanza, gioco d'azzardo, ecc.



III. Esclusioni connesse al principio DNSH

Esclusi progetti che danneggiano l'ambiente: ETS fuori soglia, inceneritori, discariche, combustibili fossili.



IV. Esclusioni di natura etico-sociale


Escluse attività contro i diritti umani: sfruttamento sessuale, clonazione, speculazione edilizia, software illeciti.

Una microimpresa artigiana lucana intende ampliare la produzione ceramica installando un nuovo forno a gas naturale da 80 tonnellate/giorno. L'investimento rientrerebbe nell'ambito ETS e supererebbe i parametri dell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE.

Nonostante il carattere artigianale dell'attività, il progetto sarebbe escluso in quanto incompatibile con:

- le norme sulle emissioni ETS;
- il principio DNSH, data la combustione di gas fossile ad alte temperature.

Esempio pratico di diniego



Impresa artigiana

Investimento: nuovo forno a gas naturale da 80 tonnellate/giorno

Criticità: le norme sulle emissioni ETS; il principio DNSH, data la combustione di gas fossile ad alte temperature.

Esito di verifica: il progetto non è finanziabile perché non rispetta tutti i requisiti previsti.

DENIED



Le spese ammissibili (art. 8)

Il cuore operativo di ogni progetto finanziato da un bando risiede nella qualità e nella coerenza delle spese sostenute. L'articolo 8 dell'Avviso pubblico definisce con precisione **quali costi siano ammissibili a contributo** e secondo quali criteri debbano essere valutati. La disciplina delle spese copre non solo le voci contabili ammesse, ma anche i vincoli temporali, quantitativi, funzionali e documentali che ne condizionano l'eleggibilità.

In via generale, è stabilito che tutte le spese devono essere sostenute dopo l'inoltro telematico della candidatura, in coerenza con quanto previsto all'articolo 6. Inoltre, ogni voce inserita nel piano finanziario **deve essere strettamente connessa al ciclo produttivo** e coerente con gli obiettivi del progetto. Qualsiasi spesa scollegata o non giustificata viene considerata non ammissibile.

L'Avviso articola le spese in sei tipologie principali, ciascuna con limiti e condizioni specifiche.

A. Spese tecniche (massimo 10% del progetto)

Sono ammesse solo se strettamente legate all'investimento materiale e comprendono:

- progettazione e direzione lavori,
- collaudi obbligatori per legge,
- perizie tecniche previste all'avviso (es. stime patrimoniali o tecnico-funzionali).

B. Spese per investimenti materiali

B.1) Suolo aziendale (massimo 10% del progetto):

È ammissibile se accompagnato da perizia giurata redatta da tecnico indipendente, che attesti il valore di mercato secondo i criteri UE.

B.2) Acquisto immobili (categorie catastali C o D):

È ammesso solo se:

- l'immobile è usato esclusivamente per l'attività d'impresa,
- vi è perizia che certifichi:
 - valore di mercato,
 - conformità urbanistica e vincoli paesaggistici,
 - assenza di contributi pubblici ricevuti sullo stesso bene nei 5 anni precedenti,
 - destinazione coerente con il progetto per la durata indicata.

B.3) Opere edili, murarie, impiantistiche:

Le spese devono fare riferimento al Tariffario regionale per le opere pubbliche. Solo se i prezzi non sono disponibili o non applicabili è ammesso l'uso di analisi prezzi motivata o preventivi specifici.

B.4) Attrezzature, macchinari, arredi, hardware, mezzi mobili:

Ammesse sia in acquisto diretto sia in leasing finanziario (purché con obbligo di riscatto).

I veicoli sono ammessi solo se ibridi o elettrici e strettamente funzionali al ciclo produttivo.

La questione dei beni usati

Ammessi solo se accompagnati da dichiarazione del venditore sull'assenza di precedenti agevolazioni, corredati da perizia tecnica che attesti prezzo di mercato corretto, valore inferiore al nuovo, adeguatezza tecnica e conformità normativa.

C. Spese immateriali

C.1) Brevetti, licenze, know-how:

Devono essere funzionali all'attività produttiva.

C.2) Software:

- I programmi di base si imputano tra le attrezzature (categoria B.4);
- I software personalizzati devono essere stimati con riferimento all'Allegato G e corredati da preventivi dettagliati.

C.3) Certificazioni:

Solo le prime certificazioni sono agevolabili; sono esclusi i costi per aggiornamenti o verifiche periodiche.

D. Servizi reali (massimo 10% del progetto, tetto € 10.000)

Sono ammessi:

- consulenze specialistiche,
- studi e indagini progettuali (es. strategie aziendali, sostenibilità).

Condizioni:

- il fornitore deve essere terzo e qualificato,
- il contratto deve essere dettagliato e formalizzato,
- sono escluse consulenze generiche, ricorrenti o di funzionamento ordinario (es. abbonamenti),
- il costo massimo è di € 300 per giornata-uomo (8 ore).

E. Spese di gestione (solo per imprese costituite da meno di 12 mesi in "de minimis").

Ammissibili fino al 7% delle spese dirette A+B+C+D, e in ogni caso non oltre € 7.000.

Includono:

- assunzioni di nuovo personale,
- affitto della sede operativa,
- utenze (gas, luce, internet),
- promozione (sito web, materiale informativo, fiere),
- assistenza amministrativa e fiscale.

Tutte queste spese sono forfettarie e non richiedono giustificativi, ma devono essere coerenti e autocertificate.

Vincoli generali, spese escluse e modificabilità del piano

Il principio guida è che ogni spesa deve essere funzionale al progetto.

Non è sufficiente, ad esempio, acquistare un suolo o un immobile se l'investimento non è completato da interventi operativi e coerenti.

Spese escluse:

- verifiche periodiche dei certificatori,
- materiali di consumo, ricambi, scorte,
- manutenzione ordinaria,
- viaggi e rappresentanza,
- investimenti già coperti da altri contributi oltre i limiti UE,
- acquisto isolato di veicoli commerciali.

Gestione delle variazioni

Sono ammesse modifiche fino al 20% della singola voce, purché motivate e coerenti. Sono ammesse per variazioni superiori, ma è necessaria autorizzazione preventiva. Se i costi reali superano il preventivo, l'aiuto non aumenta; se sono inferiori, il contributo sarà ridotto. L'Amministrazione può rideterminare le spese in fase istruttoria per verificarne la congruità, senza mai aumentare il contributo massimo.

Requisiti per gli attivi immateriali (C e D):


- devono essere usati nella sede operativa del progetto,
- devono essere ammortizzabili,
- devono risultare all'attivo di bilancio,
- devono restare vincolati al progetto per almeno 3 anni.

Una microimpresa artigiana lucana intende ampliare la produzione ceramica installando un nuovo forno a gas naturale da 80 tonnellate/giorno. L'investimento rientrerebbe nell'ambito ETS e supererebbe i parametri dell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE.

Nonostante il carattere artigianale dell'attività, il progetto sarebbe escluso in quanto incompatibile con:

- le norme sulle emissioni ETS;
- il principio DNSH, data la combustione di gas fossile ad alte temperature.

Esempio pratico di programma di spesa



Esito di verifica: il progetto è finanziabile perché rispetta tutti i requisiti previsti.

Progetto: **85.000 €**

- ✓ € 18.000 per ristrutturazione del locale;
- ✓ € 32.000 per macchinari di stampa e taglio digitale;
- ✓ € 6.000 per software gestionale personalizzato;
- ✓ € 4.500 per consulenza sulla sostenibilità produttiva;
- ✓ € 5.500 per promozione e-commerce;
- ✓ € 6.000 di spese di gestione forfettarie.



La rendicontazione dei costi ammissibili a finanziamento richiede che i titoli di spesa – vale a dire fatture, ricevute, giustificativi e documentazione contabile – rispettino requisiti molto rigorosi, sia **in termini formali che di tracciabilità**. Il primo elemento imprescindibile è l'obbligo di indicare, su ogni fattura o documento equipollente, **il Codice Unico di Progetto (CUP)**, assegnato secondo quanto previsto dalla Legge 3 del 2003 e comunicato all'impresa nel provvedimento di concessione. Tale codice rappresenta la chiave identificativa univoca del progetto e deve risultare presente sin dalla fase iniziale della spesa, fatta eccezione per un limitato periodo transitorio.

Infatti, qualora vi siano spese sostenute nel periodo intercorrente tra l'inoltro della candidatura e la data di ricezione del provvedimento di concessione, l'impresa potrà comunque rendicontarle, a condizione che, in sede di rendicontazione, alleggi **una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSU)**, digitalmente firmata dal legale rappresentante, attestante che la spesa è integralmente riconducibile al progetto. È questo un meccanismo che salvaguarda le spese avviate tempestivamente, nel rispetto del principio di ammissibilità post-candidatura, ma che non erano ancora formalmente collegate al CUP per ragioni procedurali.

Nel caso in cui, invece, una fattura emessa successivamente alla concessione risulti priva del CUP, è fatto obbligo al beneficiario **di provvedere all'integrazione**. Le modalità sono due:

- la principale consiste **nell'emissione di una nota di credito** per annullare la fattura errata, seguita da una nuova fattura correttamente compilata;
- qualora ciò non sia tecnicamente possibile, si può ricorrere **all'integrazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI)**, allegando alla fattura un documento aggiuntivo contenente i dati mancanti, in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019.

In ogni caso, nessun documento privo del CUP potrà essere considerato valido senza questa operazione di regolarizzazione.

Oltre al CUP, tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare la dicitura ufficiale del programma: **"PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 – Avviso 'Aiuti ad imprese artigiane'"**. L'assenza di tale intestazione può compromettere la tracciabilità dell'origine dei fondi e la corretta imputazione della spesa, rendendo necessario un controllo accurato fin dalla fase di emissione.

Particolare attenzione va riservata alle fatture in acconto, le quali possono essere rendicontate **solo in proporzione ai beni effettivamente forniti e ai servizi realmente erogati**. Nel caso di beni non ancora assemblati, si richiede la produzione dei documenti di trasporto, a ulteriore conferma della consegna materiale della fornitura.

Le modalità di pagamento ammesse devono garantire sempre **la tracciabilità bancaria**, risultando vincolate all'utilizzo di strumenti quali il bonifico SEPA singolo, la ricevuta bancaria (Ri.Ba.), il vaglia postale o il MAV. Ogni transazione deve confluire su un conto corrente intestato al soggetto beneficiario, che può essere anche non esclusivo per il progetto, purché adoperato in maniera sistematica per le spese ammissibili e chiaramente identificabile.

Le spese devono **essere documentate al netto dell'IVA**, fatta eccezione per i casi in cui questa imposta non sia detraibile o recuperabile da parte dell'impresa beneficiaria. In presenza di fornitori esteri, si aggiunge l'obbligo di dimostrare **il corretto trattamento fiscale e contabile** delle operazioni internazionali, secondo la normativa italiana vigente.

L'Avviso impone anche un obbligo generale in materia di contabilità separata. Le imprese devono predisporre un sistema contabile **che consenta di isolare ogni spesa riferibile al progetto**. Ciò può avvenire attraverso una contabilità interamente separata oppure mediante una codificazione contabile interna, purché dettagliata, coerente e ispirata al principio della massima trasparenza. Deve essere possibile, in ogni momento, generare un estratto analitico delle transazioni del progetto, che permetta la rapida riconciliazione tra le voci di spesa, le registrazioni contabili e la documentazione probatoria.

Per le imprese in regime di contabilità semplificata, il rispetto dei vincoli non è meno stringente: esse sono tenute a garantire comunque la tracciabilità dei flussi finanziari, a tenere un fascicolo ordinato dell'iniziativa, e soprattutto a gestire tutte le spese e gli apporti su **un conto corrente dedicato esclusivamente al progetto**. Il mancato rispetto di quest'obbligo comporta la decadenza o revoca del contributo.

Tutti i giustificativi di pagamento devono indicare chiaramente, nell'oggetto, le fatture a cui si riferiscono, al fine di rafforzare la tracciabilità e facilitare l'istruttoria. In caso di società appartenenti a gruppi imprenditoriali, è possibile che i pagamenti siano eseguiti da una società diversa, purché **preposta alla tesoreria accentrata** e sempre che sia documentata in modo trasparente la movimentazione delle risorse tra le imprese del gruppo.

Infine, è ammesso il pagamento in valuta estera, ma l'ammissibilità sarà calcolata secondo il controvalore in euro dell'imponibile riportato sulla bolla doganale, o – in sua assenza – sulla base del tasso di cambio ufficiale del giorno della fattura. In ogni caso, i titoli di spesa che riportano **un importo imponibile inferiore a 200 euro** non sono ammissibili al contributo.

REQUISITI DEI TITOLI DI SPESA



Indicare il Codice Unico di Progetto (CUP)



Riportare la dicitura PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 - Aiuti ad imprese artigiane



Rendicontare quanto effettivamente ricevuto



Effettuare pagamenti con modalità tracciabili



Al netto dell'IVA, ove detraibile



Separare contabilità e tracciabilità interna



Importo imponibile minimo di 200 euro



Pagamenti riferiti alle relative fatture

Campo di applicazione e intensità di aiuto (art. 10)

L'articolo 10 dell'Avviso individua i regimi giuridici alternativi attraverso cui possono essere concessi gli aiuti pubblici alle imprese artigiane, definendone con precisione sia il perimetro di applicazione, sia i limiti massimi di intensità dell'aiuto ottenibile. Il legislatore regionale ha scelto infatti di articolare l'intervento **su due diversi binari**, tra loro alternativi ma parimenti legittimi: da un lato il regime "de minimis", fondato sul Regolamento (UE) 2023/2831, dall'altro il regime cosiddetto "in esenzione", disciplinato dal Regolamento generale di esenzione per categoria – GBER – e in particolare dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

La differenza tra i due regimi non si limita a una distinzione formale, bensì incide in modo sostanziale sul funzionamento dell'agevolazione, sulla quantità massima di contributo erogabile e sugli obblighi finanziari posti in capo al beneficiario. Il regime "de minimis" si fonda su un presupposto di semplificazione: l'aiuto viene concesso senza necessità di dimostrare un effetto incentivante specifico, ma è soggetto **al limite massimo di 300.000 euro nell'arco di tre anni per ciascuna "impresa unica"**. Tale concetto non si riferisce esclusivamente alla singola azienda, ma si estende a tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso soggetto, come definito espressamente dall'art. 2, comma 2, del Regolamento. In questo quadro, l'intensità massima dell'aiuto ottenibile non può superare **il 65% del valore** del progetto candidato, e comunque il contributo non può in nessun caso superare **i 200.000 euro**. È dunque un regime che agevola la velocità procedurale, ma richiede un'attenta verifica del cumulo di aiuti già ricevuti nel triennio di riferimento.

Il secondo binario è costituito dal regime "in esenzione", più strutturato e vincolante, ma potenzialmente più adatto a progetti di medio periodo. Esso si basa sulla disciplina degli aiuti a finalità regionale, il cui quadro di riferimento è la cosiddetta "Carta degli aiuti SA.100380(2021)", in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. In questo caso, il contributo massimo concedibile è differenziato in base alla dimensione dell'impresa: **fino al 50% per le micro e piccole imprese, e fino al 40% per le medie imprese**, sempre entro il tetto massimo di 200.000 euro. A differenza del de minimis, tuttavia, in questo regime il beneficiario è tenuto ad apportare una quota di cofinanziamento pari ad **almeno il 25% del costo ammissibile**, attraverso risorse proprie o finanziamenti esterni, purché privi di ogni forma di sostegno pubblico.

Questo vincolo serve a garantire la reale partecipazione dell'impresa al rischio dell'investimento, e si configura come presupposto fondamentale per l'erogazione dell'aiuto.

La scelta tra i due regimi spetta interamente al soggetto proponente, che è tenuto a esplicitarla espressamente in sede di presentazione dell'istanza telematica. Si tratta di una decisione strategica, che deve essere valutata con attenzione alla luce delle caratteristiche del progetto, delle disponibilità finanziarie proprie, della storia contributiva recente dell'impresa e dell'eventuale appartenenza a un gruppo.

Esempio pratico di progetto



Falegnameria artigianale

L'impresa "Falegnameria Lucana S.r.l." è una piccola impresa artigiana con sede a Potenza. Intende presentare un progetto di investimento del valore complessivo di € 120.000, interamente ammissibile secondo i criteri dell'Avviso.



Ipotesi 1 – Scelta del regime "de minimis" (Reg. UE 2023/2831)

Progetto da €120.000 → contributo €78.000 (65%), senza obbligo di cofinanziamento, purché nel limite dei 300.000 euro triennali.



Ipotesi 2 - Scelta del regime "in esenzione" (Reg. UE 651/2014, art. 14)

Progetto da €120.000 → contributo €60.000 (50%), con cofinanziamento obbligatorio di almeno €30.000, da risorse non pubbliche.

| Elemento | Regime "de minimis" | Regime "in esenzione" |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Contributo ottenibile | € 78.000 (65%) | € 60.000 (50%) |
| Cofinanziamento obbligatorio | Non richiesto in sostanza | € 30.000 (25%) minimo |
| Vincoli cumulabilità | Max € 300.000 in 3 anni | Nessun vincolo de minimis |
| Obbligo di scelta in domanda | Sì | Sì |
| Adatto per | Progetti rapidi, cumulabili | Progetti più strutturati |

Modalità di erogazione (art. 16)

Il meccanismo di erogazione del contributo pubblico previsto dall'articolo 16 dell'Avviso si fonda su un impianto rigoroso, costruito per garantire l'effettività della spesa, la tracciabilità finanziaria e la congruità tecnica delle operazioni. La prima distinzione fondamentale riguarda la modalità di erogazione del contributo, che **varia in funzione dell'importo complessivamente concesso**. Le regole seguono una progressione strutturata:

- Per contributi **fino a 30.000 euro**, è prevista un'erogazione in un'unica soluzione, integralmente liquidabile dopo le verifiche previste;
- Per importi **superiori a 30.000 euro e fino a 60.000 euro**, l'erogazione può avvenire in due tranches, a condizione che l'ultima soluzione non sia inferiore al 10% dell'investimento complessivo;
- Per contributi **superiori a 60.000 euro e fino a 200.000 euro**, è possibile ottenere il contributo in un massimo di tre erogazioni, anche in questo caso con l'obbligo che la tranche finale sia almeno pari al 10% dell'intero importo ammesso.

Questa articolazione mira a modulare il sostegno finanziario in base alla dimensione del progetto, assicurando al contempo un controllo efficace sull'andamento degli interventi e una chiusura coerente dell'intero ciclo di spesa.

Elemento qualificante del sistema è la possibilità di ottenere **un'anticipazione, pari al 40% del contributo complessivo**, subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria o assicurativa. Tale garanzia deve avere caratteristiche ben precise: deve essere irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta e avere validità di almeno dodici mesi, con rinnovo tacito annuale fino allo svincolo finale, che avverrà solo a seguito del completamento delle operazioni e dell'autorizzazione della Regione Basilicata. L'attenzione normativa verso questo passaggio è massima, in quanto l'anticipo costituisce un momento di esposizione del bilancio pubblico privo di controprestazione immediata. Pertanto, l'impresa è tenuta a fornire idonea cauzione tramite operatori vigilati e accreditati: banche iscritte all'Albo della Banca d'Italia, compagnie assicurative autorizzate da IVASS o finanziarie ex art. 106 TUB.

Dal punto di vista operativo, ogni richiesta di erogazione (in qualunque stadio: anticipazione, stato di avanzamento o saldo) dovrà avvenire esclusivamente **mediante caricamento sulla piattaforma digitale SIFESR**, seguendo le istruzioni contenute nella notifica di concessione.

La documentazione da trasmettere è numerosa e dettagliata: occorre allegare le fatture in formato elettronico (XML), con obbligo di indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), pena la non rendicontabilità, salvo le eccezioni previste.

I pagamenti devono risultare tracciabili, essere effettuati tramite strumenti bancari o postali formalizzati e intestati all'impresa beneficiaria. L'home banking è ammesso, ma deve essere accompagnato da stampa dell'operazione, causale, data, numero della transazione ed estratto conto. Non sono ammessi, in alcun caso, i pagamenti in contanti, tramite cambiali con scadenza posticipata o tramite compensazioni con i fornitori.

Elemento di particolare rilevanza è la prova del pagamento, che dovrà sempre essere accompagnata dalla **documentazione bancaria o postale relativa**, e da ogni ulteriore documento che dimostri l'effettiva avvenuta transazione. In parallelo, l'impresa dovrà produrre materiale fotografico georeferenziato dei beni acquistati o delle opere eseguite, i contratti stipulati con i fornitori, gli estratti conto del conto corrente dedicato, le dichiarazioni di conformità e, laddove richiesto, certificazioni, licenze, e perizie tecniche asseverate o giurate. Quest'ultimo documento è **obbligatorio per la richiesta** del saldo finale e serve a certificare le spese effettivamente sostenute. Deve essere redatto da un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale, estraneo all'impresa beneficiaria e coerente con la tipologia dell'investimento.

La Regione si riserva la possibilità di effettuare **verifiche in loco ad ogni richiesta di erogazione**, richiedendo l'esibizione in originale della documentazione per la quale sia stata resa dichiarazione sostitutiva. Ulteriori controlli formali e di merito possono comportare la decurtazione delle spese ammissibili se ritenute incongruenti o non strettamente funzionali agli obiettivi dell'intervento. **La tempistica di liquidazione è fissata in ottanta giorni**, calcolati dalla data di presentazione della richiesta, salvo che l'Amministrazione riscontri lacune documentali o incongruenze tali da interrompere il termine.

Questo impianto di erogazione, articolato e multilivello, è pensato per garantire non solo la legalità e la trasparenza dell'uso delle risorse pubbliche, ma anche per responsabilizzare l'impresa richiedente, chiamata a documentare ogni fase della spesa e ad assicurare il corretto svolgimento degli interventi. L'efficacia della procedura si misura proprio in questa doppia logica di sostegno e vigilanza, che costituisce l'essenza del partenariato pubblico-privato promosso dalla politica di coesione.

Immaginiamo il caso di un'impresa artigiana che presenta un progetto di investimento dal valore complessivo di 150.000 euro. L'agevolazione concessa ammonta a 75.000 euro: in questo scenario si applica la modalità di erogazione in tre tranches, secondo le regole previste dall'Avviso.

Esempio pratico di erogazione



Impresa artigiana "Alpha"

Impresa artigiana X presenta un progetto con costo totale ammissibile di € 150.000, e riceve un contributo concesso pari a € 75.000 (in regime di esenzione).



Come sarà erogato il contributo?

Poiché l'importo supera € 60.000, si applica la modalità in tre tranches:

Prima tranche (40% con fideiussione): **30.000 €**



Seconda tranche (50% con rendicontazione): **37.500 €**



Terza tranche (10% con saldo): **7.500 €**

Gli obblighi dei soggetti beneficiari (artt. 17 e 18)

Una volta ottenuta la concessione del contributo, l'impresa artigiana beneficiaria assume una serie di obblighi precisi e vincolanti, sia in termini di attuazione e rendicontazione **del programma di investimento**, sia in merito alla trasparenza e visibilità del sostegno ricevuto dai fondi europei. Si tratta di un insieme articolato di adempimenti, la cui inosservanza **può determinare la revoca parziale o totale delle agevolazioni**.

Il primo obbligo è di natura formale: entro dieci giorni solari dalla ricezione via PEC del provvedimento di concessione, l'impresa **deve restituire il provvedimento** stesso firmato digitalmente e comunicare il numero del conto corrente dedicato al progetto. Questa tempestiva accettazione è il presupposto per l'avvio dell'investimento.

Quanto all'attuazione del programma, le tempistiche sono tassative: l'inizio delle attività deve avvenire **entro tre mesi dalla data della concessione** e la conclusione **entro ventiquattro mesi**, salvo proroga espressamente autorizzata qualora sia già stato rendicontato almeno il 70% dell'investimento. Il completamento deve essere notificato all'Amministrazione **entro trenta giorni** dalla data effettiva di ultimazione.

Nel corso dell'attuazione e della rendicontazione, i beneficiari devono:

- adottare un sistema di contabilità separata o codificazione adeguata che consenta di isolare con precisione tutte le transazioni connesse al progetto;
- inoltrare la richiesta di saldo del contributo entro due mesi dalla conclusione delle attività;
- conservare tutta la documentazione progettuale per dieci anni a partire dal 31 dicembre successivo al completamento dell'operazione, salvo sospensioni in caso di contenzioso o su richiesta delle autorità europee;
- garantire la disponibilità della documentazione originale o elettronica autenticata su richiesta della Commissione Europea o della Corte dei Conti europea.

La stabilità del progetto è altresì garantita da **una serie di vincoli** di destinazione e localizzazione:

- i beni agevolati non possono essere alienati, ceduti o distolti dall'uso consentito per almeno tre anni dalla data di completamento;
- la sede dell'investimento non può essere trasferita al di fuori del territorio regionale nello stesso triennio;
- ogni variazione sostanziale del progetto deve essere autorizzata preventivamente dall'Ufficio competente, compresi i casi di scissione, conferimento d'azienda, trasformazioni societarie, fusioni o altre operazioni straordinarie;
- l'acquisizione di beni e servizi deve avvenire a condizioni di mercato, e l'impresa è tenuta a rispettare le prescrizioni di informazione e comunicazione secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1060/2021.

Nei casi di opere murarie strutturali, **entro sei mesi dalla concessione** il beneficiario è tenuto a presentare le necessarie autorizzazioni edilizie, pena la revoca delle spese corrispondenti.

In relazione agli obblighi di pubblicità e visibilità del finanziamento, ogni impresa beneficiaria **ha la responsabilità di rendere evidente il sostegno dell'Unione europea**, secondo modalità stabilite e verificabili:

- l'esposizione pubblica di un poster in formato A3 (o display elettronico equivalente) con i loghi di Unione Europea, Stato, Regione e programma di coesione;
- la pubblicazione sul sito web e sui social (se esistenti) di una descrizione sintetica del progetto, con le finalità, i risultati e l'indicazione del sostegno ricevuto;
- l'inserimento di dichiarazioni e loghi su ogni documento e materiale promozionale riferito all'intervento finanziato.

L'inosservanza di tali obblighi **può comportare sanzioni o l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità di Gestione**, che si riserva anche di richiedere i materiali di comunicazione per fini istituzionali e di pubblicazione. L'accettazione del contributo comporta infine la pubblicazione dei dati del beneficiario sui portali istituzionali, come misura di trasparenza e strumento di prevenzione di frodi e irregolarità.

Il nostro studio e i nostri professionisti



**Inquadra qui e visita
il nostro sito**

Consulenza integrata alle imprese e servizi al cittadino

Lo Studio Birardi è una realtà composta da professionisti con competenze specialistiche in materia di finanza agevolata, in ambito tributario, fiscale, assicurativo, marketing e legale – sia giuslavoristico che amministrativo. Si occupa di offrire consulenze integrate rivolte alle imprese e servizi personalizzati per i cittadini, con un approccio centrato sull'ascolto, sull'analisi dei bisogni concreti e sull'individuazione delle soluzioni più efficaci.

L'obiettivo è garantire sicurezza reale, sostenibilità economica e una pianificazione consapevole in ogni fase della vita personale e professionale.

Contattaci



Numeri di telefono
338 584 0977 – 335 6727 393



Indirizzo email
birardistudio@gmail.com



Sede legale e operativa
**Via A. Diaz, n. 49, San Giorgio
Ionico (TA)**



Sito web
www.studio-birardi.com